



COMUNE DI LESA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con:

deliberazione di c.c. n.29 del 01/07/1994

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del sottosuolo e l'applicazione della relativa tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile dei comuni e delle province.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

ART. 2 - OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione sono temporanee.

L'atto autorizzativo non occorre per le occupazioni temporanee a carattere occasionale per le quali l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa mediante versamento diretto ai sensi dell'art.50 c.5 della L.507/93 e s.m.i.

ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

- Le generalità e domicilio del richiedente;
- Il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Qualora l'occupazione permanente riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, assegnando un tempo di 30 giorni per l'integrazione.

Per quelle temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione. L'Amministrazione qualora necessario, potrà richiedere integrazione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda assegnando un termine di 5 giorni per l'integrazione.

Ove per la concessione della stessa area sia state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda, o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della autorizzazione o del diniego è stabilito in almeno 10 giorni successivi la data di presentazione della relativa istanza e/o integrazione.

ART. 5 - CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione e/o autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del richiedente, la durata dell'atto, la ubicazione e superficie dell'area occupata e eventuali particolari condizioni alle quali la concessione e/o autorizzazione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni e/o autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme in materia.

Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) A termine, per la durata massima di anni 10.

Il titolare della concessione e/o autorizzazione è tenuto ad esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.

E' vietato ai titolari di concessione e/o autorizzazione di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'inadempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre la prestazione di idonea cauzione prima del rilascio della concessione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I titolari di concessione e/o autorizzazione devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7 – OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per fare fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria, ai sensi dei successivi commi.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art.30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 8 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE - SOSPENSIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni e/o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità previo apposito provvedimento.

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fuito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 11 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi del presente regolamento, possono chiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della scadenza.

La domanda deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione e/o concessione ordinaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o del canone di concessione, se dovuto.

ART. 12 – OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione dell'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 13 – MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 10 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE TARIFFE

ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art.43 c.I° del D.L.vo 507/90 e s.m.i. questo Comune agli effetti dell'applicazione T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

ART. 15 – GRADUAZIONE DELLA TASSA – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area nella quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria: di cui all'allegato "a"
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria: di cui all'allegato "b"

ART. 16 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17 – PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art.44 comma 5, la superficie dei passi carrai si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso misurata sul fronte dell'edificio o del terreno per il quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm.50.

ART. 18 – PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art.44 comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 19 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Ai sensi dell'art.44 comma 12, del citato D.Lgs. n° 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce degli spazi.

ART. 20 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Ai sensi dell'art.48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Leg.vo 507/93.

ART. 21 – APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art.48 comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come tariffa di cui alle norme seguenti.

ART. 22 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art.46 comma 1 e art. 47 comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla

larghezza delle strade comunali, per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nelle misure complessive in rapporto alle categorie stradali di cui alle norme seguenti.

ART. 23 – MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra le strade di categoria diversa sono state tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 24 – TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dal presente regolamento a cui sono allegate.

Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle occupazioni.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dal presente regolamento.

ART. 25 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (comma 2 art.42)
- b) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3 (comma "C" art.44)

- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10% (comma 6 art.44)
- d) Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con l'apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10% (comma 8 art.44)
- e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 50% (comma 9 art.44)
- f) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50% (comma 10 art.44)
- g) Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 (comma 5 art.45)
- h) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa che è variata in aumento del 30% (comma 6 art.45)
- i) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% (comma 7 art.45)
- l) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è facoltà del Comune disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (comma 8 art.45)
- m) Le superfici eccedenti i mille metri quadri per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. (comma 5 art.42).

ART. 26 – SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 27 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quella della prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni all'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni alle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Lesa, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a €.0,50 per difetto se la frazione non è superiore a €.0,25 o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 28 – ESCLUSIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art. 44 comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed. in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 29 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 30 – SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n.689 (e successive modificazioni), e del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (e successive modificazioni).

ART. 31 – NORME TRANSITORIE

La tassa, per il solo anno 1994 è dovuta ai sensi e con le modalità previsti dall'art.56 D.Lgs.507/1993 e s.m.i. come segue:

- a) Comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art.27 del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
- b) Comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 22 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di €28,00.
- c) Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da veditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicazioni per l'anno 1993, aumentate del 50%.
- d) Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs 507/93, sono effettuate con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n.43 del 28.01.1988 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n.142 è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Allegato al regolamento

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

Occupazioni permanenti

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (comma 1 art. 44)

Per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima: _____ €. 28,00

categoria seconda: _____ €. 19,31

B) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2 art. 44)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

categoria prima: _____ €. 8,41

categoria seconda: _____ €. 5,80

C) Occupazione con passi carrabili (comma 3 art. 44)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

categoria prima: _____ €. 14,03

categoria seconda: _____ €. 9,66

D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: (comma 2 art. 47)

Per ogni Kilometro lineare o frazione e per anno 1994 €.142,00:

E) Occupazione realizzate con innesti o allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di €.28,00 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni. (comma 2/bis art. 47)

F) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno: (comma 7 art. 48)

	I' Categoria	II' Categoria
Centro abitato:_____€.	16,48	€. 11,36
Zona limitrofa:_____€.	12,36	€. 8,52
Sobborghi e zone periferiche:_____€.	8,24	€. 5,68

Modalità e termini di applicazione vedasi art.21 del presente regolamento.

- G) Distributori di carburante: occupazioni di suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione carburante, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mt. quadrati: (comma 1 art. 48)

	I' Categoria	II' Categoria
Centro abitato:_____€.	49,42	€. 34,10
Zona limitrofa:_____€.	41,19	€. 28,40
Sobborghi e zone periferiche:_____€.	24,70	€. 17,10
Frazioni:_____€.	8,24	€. 5,68

Modalità e termini di applicazione vedasi art.20 del presente regolamento.

Occupazioni temporanee

- A) Occupazione temporanee di suolo pubblico (comma 1 art. 45)

PER PERIODI INFERIORI A GIORNI 15

Tariffa giornaliera per mq:

categoria prima:_____€.	1,65
categoria seconda:_____€.	1,14

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa si applica alle ore di occupazione:

1) Fino a 8 ore:

categoria prima: _____ €. 0,50

categoria seconda: _____ €. 0,35

2) Da 9 ore fino a 16 ore:

categoria prima: _____ €. 1,10

categoria seconda: _____ €. 0,76

3) Da 17 ore fino a 24 ore:

categoria prima: _____ €. 1,65

categoria seconda: _____ €. 1,14

PER PERIODI SUPERIORI A GIORNI 15

B) Riduzione delle tariffe di cui al precedente punto "A" del 50% (dal 205 al 50) (comma 1 art. 45)

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera "A" ridotta al 70% (comma 3 art.45)

D) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera "A" e "B" sono ridotte del 50% (comma 6/bis art. 45)

E) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art. 47 D.Lgs.507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: (comma 4 art.47)

a) Fino a un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

I' Categoria		II' Categoria	
€.	17,10	€.	11,36

b) Oltre un Km. lineare e di durata superiore a 30 gg.

I' Categoria		II' Categoria	
€.	17,10	€.	11,36

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: (comma 5 art.47)

a) Fino a 90 gg. _____ + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. _____ + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. _____ + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. (comma 2 art.42).